

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI  
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

XXXIV.

**SEDUTA DI VENERDÌ 2 FEBBRAIO 1951**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA**

<b>INDICE</b>		PAG.
<b>Congedi:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	349	
<b>Comunicazione del Presidente:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	349	
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e stralcio di decreti legislativi</i> ):		
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520) . . . . .	350	
PRESIDENTE . . . . .	350	
<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127</i> (Seguito della discussione e ratifica con modificazioni): <i>Costituzione di ruoli speciali transitori per gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica, di avviamento professionale ed elementare.</i> (520-67) . . . . .	350	
PRESIDENTE . . . . .	350, 351, 352, 353, 354	
LOZZA . . . . .	350, 351, 352, 354	
CECCHERINI . . . . .	350, 351	
BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	350, 352, 353, 354	
RESCIGNO . . . . .	350, 351	
FABRIANI . . . . .	350, 351	
GERMANI . . . . .	352	
TITOMANLIO VITTORIA . . . . .	353	
		PAG.
<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817,</i> (Stralcio, discussione e ratifica con modificazioni): <i>Concorso a posti di insegnante nelle scuole elementari.</i> (520-90) . . . . .		354
PRESIDENTE . . . . .		354, 355
TITOMANLIO VITTORIA, <i>Relatore</i> . . . . .		355
LOZZA . . . . .		355
BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .		355
<b>Votazione segreta:</b>		
PRESIDENTE . . . . .		355
<hr/>		
<b>La seduta comincia alle 9,10.</b>		
DELLI CASTELLI FILOMENA. — <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della precedente seduta.		
(È approvato).		
<b>Congedi.</b>		
PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Berti Giuseppe fu Angelo e Cerabona.		
<b>Comunicazione del Presidente.</b>		
PRESIDENTE. Comunico che, in sostituzione dei deputati Corbi e Bettinotti, intervengono alla seduta odierna i deputati Amendola Pietro e Ceccherini.		

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

A loro richiesta, intervengono, inoltre, i deputati Dal Canton Maria Pia, Rescigno e Titomanlio Vittoria.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).**

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge n. 520. Continuiamo la discussione e lo stralcio di decreti legislativi.

**Seguito della discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, concernente la costituzione di ruoli speciali transitori per gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica, di avviamento professionale ed elementare. (520-67).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 520-67, concernente la ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, già precedentemente discusso dalla nostra Commissione nelle sedute del 26 luglio 1950 e 24 ottobre 1950.

In assenza del relatore, riferirò io stesso brevemente.

Al decreto legislativo in esame erano stati, in un primo tempo, formulati, d'accordo con i competenti sindacati, numerosi emendamenti da parte dei deputati D'Ambrosio, Titomanlio Vittoria, Dal Canton Maria Pia e Lozza, e una proposta di legge d'iniziativa del deputato Rescigno, concernente proroga del termine di decorrenza, previsto dall'articolo 6, comma secondo, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, per la destinazione mediante concorsi speciali dei professori di ruolo ordinario e di ruolo speciale transitorio alle scuole ed istituti medi delle grandi sedi, venne considerata assorbita dalla discussione del disegno di legge di ratifica.

Il 26 luglio 1950 fu, dalla nostra Commissione, approvato il testo della proposta Rescigno, come emendamento al secondo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo in esame.

Ripresà la discussione il 24 ottobre 1950, venne nominato un Comitato ristretto di coordinamento dei vari emendamenti proposti, composto dei deputati D'Ambrosio, Titoman-

lio Vittoria, Lozza, Dal Canton Maria Pia, Rescigno e dal deputato Ferreri in rappresentanza della IV Commissione permanente finanze e tesoro.

Il testo degli emendamenti oggi al nostro esame è appunto il frutto del coordinamento eseguito dal suddetto Comitato.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale.

LOZZA. Gli emendamenti concordati, in sostanza, mirano a far sì che gli insegnanti dei ruoli transitori possano entrare nei ruoli ordinari e si vedano computato tutto o parte del servizio prestato nei ruoli stessi, mentre il testo originario del decreto in esame non ne teneva conto.

Ci siamo poi preoccupati che il posto lasciato vacante da chi passava dal ruolo transitorio al ruolo ordinario non andasse perduto, ed, in base a questi criteri, abbiamo proposto di emendare il decreto di cui trattasi, tenendo presenti le esigenze della scuola media ed elementare. Da questi emendamenti risulterà chiaro agli onorevoli commissari che, non soltanto le categorie interessate ne riceveranno un vantaggio, ma soprattutto ne deriveranno una cosciente tranquillità ed una giusta sistemazione per tutta la scuola.

CECCHERINI. Vorrei proporre un emendamento all'articolo 1, subordinatamente ad un chiarimento che l'onorevole Sottosegretario vorrà fornirmi. Chiedo di conoscere se fra le scuole e gli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica e di avviamento professionale siano comprese anche le scuole di magistero professionale per la donna. In altre parole, io vorrei includere in questi ruoli speciali transitori anche i maestri e le maestre di lavoro e di economia domestica.

BERTINELLI. *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Dichiaro che il Governo è pienamente favorevole agli emendamenti così coordinati. Circa, poi, il problema sollevato dall'onorevole Ceccherini, rilevo che esso ha notevoli ripercussioni di carattere finanziario. Su tale questione non è stato interpellato il Ministero del tesoro, che, invece, ha espresso parere favorevole sugli altri emendamenti in esame.

RESCIGNO. L'onorevole Ceccherini intende riferirsi, non a quelle docenti che insegnano nel magistero femminile della donna, ma a coloro che hanno conseguito il diploma di maestra di lavoro nel magistero femminile della donna.

FABRIANI. Ritengo che le insegnanti di economia domestica debbano rientrare tra le

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

insegnanti della scuola media e di avviamento professionale.

LOZZA. Considerando il titolo del decreto legislativo in esame, relativo ad insegnanti degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica, di avviamento professionale ed elementare, sembrerebbe che vi siano comprese tutte le categorie di insegnanti. Dissento dalla proposta dell'onorevole Sottosegretario di accantonare il problema, perché comporta un onere finanziario. Ricordo, infatti, che tutti i ruoli transitori, esistenti per tutte le categorie di dipendenti statali, evidentemente importano un onere finanziario.

Occorre piuttosto accertare se questa categoria di insegnanti a cui si riferisce l'onorevole Ceccherini sia compresa fra quelle menzionate dal decreto legislativo in questione. A mio avviso, ripeto, quando si parla di « insegnanti delle scuole di avviamento professionale ed elementare », vi si comprendono tutti gli insegnanti. Probabilmente nell'applicazione della legge — come talora accade — questa categoria è stata dimenticata.

PRESIDENTE. Secondo il testo dell'articolo 1 del decreto sottoposto a ratifica, mi sembra che esso comprenda tutte le categorie di insegnanti della scuola media. Se così non fosse, una dichiarazione dell'onorevole rappresentante del Governo, da acquisire nel resoconto stenografico di questa seduta, potrebbe valere come una interpretazione autentica di tutta l'elencazione, e comprendere anche la categoria di insegnanti cui l'onorevole Ceccherini fa riferimento. Se le scuole di istruzione artistica e di avviamento professionale ed elementare non rientrano nella scuola media, costituiscono istituti eccezionali, ed allora sarebbe opportuno formulare un emendamento in tal senso, sul quale emendamento sarebbe, però, necessario il parere della IV Commissione permanente finanze e tesoro. Comunque gli onorevoli commissari, competenti in questa particolare materia, potranno fornirci i chiarimenti opportuni.

FABRIANI. Il magistero femminile della donna rilascia un diploma per l'insegnamento dell'economia domestica nelle scuole di avviamento professionale; pertanto, queste insegnanti rientrano fra quelle della scuola di avviamento professionale.

LOZZA. A mio avviso è esatta l'osservazione del collega Fabriani. Purtroppo, ritengo che il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, non sia stato applicato a questa particolare categoria. Ma, riaffermata l'estensione a tutte le categorie di insegnanti di tali

ordini e gradi; ritengo che si possa esser soddisfatti, senza apportarvi un ulteriore emendamento.

RESCIGNO. Chiedo se il collega Ceccherini intenda riferirsi a coloro che insegnano nel magistero della donna o a coloro che in quel magistero conseguono il diploma di abilitazione all'insegnamento dell'economia domestica. Nel primo caso occorrerà precisare, con un opportuno emendamento, che anche quella categoria rientra fra quelle previste dal decreto in oggetto; verificandosi la seconda ipotesi, tale espressa menzione sarebbe inutile.

CECCHERINI. Intendo riferirmi a coloro che insegnano nel magistero professionale della donna.

PRESIDENTE. In tal caso sarebbe opportuno che l'onorevole Ceccherini formulasse un ordine del giorno in senso chiarificativo.

CECCHERINI. Se il Governo è favorevole, mi riservo di presentare un ordine del giorno a tale riguardo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. La formula di ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo in esame, fu votata ed approvata nella seduta del 26 luglio 1950.

Passiamo alla votazione degli emendamenti.

L'articolo 5 del decreto legislativo in esame è del seguente tenore:

« Gli insegnanti ammessi nei ruoli speciali transitori compiono un triennio di prova.

I non abilitati che, nel triennio di prova, non conseguano il titolo di abilitazione, nei casi in cui questo sia prescritto, cessano di far parte del ruolo speciale transitorio ».

Il primo emendamento che si propone è del seguente tenore:

« Dopo il primo comma, aggiungere il seguente comma 1-bis: Se essi passano nel ruolo ordinario per effetto di concorso dopo compiuto il triennio, conseguono il passaggio definitivo nel nuovo ruolo dopo un anno di prova, mentre se vi passano durante il triennio, completano nel nuovo ruolo il periodo triennale di prova ».

Pongo in votazione questo emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Al secondo comma si propone:

« Sostituire alle parole: che nel triennio di prova non conseguano, le parole: che nelle

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

due sessioni di esami di abilitazione immediatamente successive alla loro ammissione nel ruolo speciale transitorio non conseguano ».

Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Dopo il secondo comma si propone di aggiungere i seguenti commi 2-bis e 2-ter:

« Gli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori degli istituti di istruzione artistica, qualora siano nominati a posti relativi ad insegnamenti diversi da quelli da essi tenuti quali insegnanti di ruolo, oppure da essi tenuti per incarico nel quinquennio scolastico 1943-44-1947-48, e per il numero di anni prescritti per aver diritto a partecipare al concorso a posti di ruolo speciale transitorio, dovranno sostenere, entro il triennio della nomina, invece dell'esame di abilitazione previsto dal comma precedente per gli insegnanti delle scuole secondarie, un apposito esame secondo le norme che saranno stabilite dal Ministero della pubblica istruzione.

Coloro che non supereranno tale esame cesseranno di far parte del ruolo speciale transitorio e, se precedentemente alla nomina in detto ruolo erano insegnanti di ruolo in istituti di istruzione artistica, saranno restituiti al ruolo da cui provengono ».

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta di una categoria di insegnanti che era stata dimenticata. Poiché per gli insegnanti delle scuole di istruzione artistica non era previsto un esame di abilitazione, lo si è dovuto istituire.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo 2-bis, testé letto.

(È approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo 2-ter.

(È approvato).

Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto in esame è già stato modificato, nella seduta del 23 luglio 1950, secondo il seguente testo proposto dall'onorevole Rescigno:

« Per la destinazione dei professori di ruolo speciale transitorio ad una delle sedi comprese nell'articolo 14 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, si applicano le disposizioni del decreto stesso, le quali avranno effetto, sia per le cattedre di ruolo ordinario, sia per i posti di ruolo tran-

sitorio, a partire dai trasferimenti che saranno disposti con decorrenza 1° ottobre 1952 ».

L'articolo 8 del decreto legislativo in esame è del seguente tenore:

« Il personale tecnico e gli istruttori pratici non di ruolo, in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, negli istituti e nelle scuole di istruzione tecnica e di avviamento professionale, i quali abbiano compiuto tre anni di servizio nel quinquennio 1943-44-1947-48, sono collocati in ruoli speciali transitori, classificati nello stesso gruppo del corrispondente personale di ruolo, senza distinzioni gerarchiche. Il trattamento economico è determinato con i criteri di cui al precedente articolo 4, con riferimento però agli stipendi del solo grado iniziale.

Il periodo di servizio di cui al primo comma è ridotto, ad un anno per il predetto personale non di ruolo che abbia conseguito l'idoneità in pubblico concorso a corrispondenti posti di ruolo ordinario, e a due anni per coloro i quali siano ex combattenti o appartengono a categoria a cui siano estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni ai pubblici impieghi ».

Al primo comma di questo articolo si propone di sopprimere le parole: « con riferimento però agli stipendi del solo grado iniziale ».

GERMANI. Chiedo di conoscere lo scopo di questo emendamento soppressivo.

LOZZA. Si tratta di un miglioramento, concordato col Governo, per evitare che il trattamento economico abbia riferimento agli stipendi del solo grado iniziale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo al primo comma dell'articolo 8, testé letto.

(È approvato).

L'articolo 13 del decreto legislativo da ratificare è del seguente tenore:

« Per l'immissione nel ruolo transitorio di cui al precedente articolo, gli interessati devono presentare domanda al provveditore agli studi della provincia di residenza, il quale compila la graduatoria degli aspiranti in base ai titoli da essi esibiti.

Nella graduatoria hanno precedenza assoluta i maestri che, per effetto dei risultati conseguiti nei concorsi magistrali indetti nell'anno 1947, abbiano acquisito il diritto alla assunzione in ruolo fino ad esaurimento.

L'ordine della graduatoria determina l'ordine del ruolo transitorio.

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

Il personale che, in base alla graduatoria di cui al presente articolo, risulti in eccedenza rispetto ai posti di ruolo speciale transitorio disponibili nella propria provincia, può chiedere di essere inserito nella graduatoria di altra provincia, limitatamente ai posti risultati in eccedenza rispetto al personale di quest'ultima, compreso nella graduatoria degli aventi diritto ».

A questo articolo si propone di aggiungere i seguenti commi:

« I maestri di cui al secondo comma cessano di appartenere al ruolo speciale transitorio al momento in cui essi vengono nominati nel ruolo organico per effetto del risultato ottenuto nei concorsi magistrali indetti nel 1947; tuttavia essi, qualora rinuncino alla nomina nel ruolo organico, possono chiedere di essere reinscritti nella graduatoria del ruolo speciale transitorio, al posto che sarebbe loro spettato in base ai titoli per la iscrizione normale nel ruolo stesso.

Nei posti di ruolo speciale transitorio che si rendono disponibili nelle singole provincie a seguito dell'assunzione nel ruolo organico dei maestri di cui al secondo comma, è disposta via via l'assunzione di altrettanti aspiranti secondo la rispettiva graduatoria. I provvedimenti di assunzione non possono in ogni caso avere decorrenza anteriore al 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ».

TITOMANLIO VITTORIA. Illustro la ragione di questo emendamento. I maestri, nel momento in cui accettano di entrare nel ruolo transitorio, possono aver diritto alla immisione nel ruolo organico qualora partecipino ad un concorso; però, quando rinuncino al posto vinto attraverso il concorso che consente di entrare nel ruolo organico, possono essere riassunti nel ruolo transitorio. Se invece accettano di entrare nel ruolo organico, lasciano il posto libero, ed esso sarà occupato da coloro che li seguono nella graduatoria.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'emendamento in esame considera il caso degli insegnanti che, dopo aver vinto il concorso, si vedano destinati ad una sede lontana, e, non volendo accettare, chiedano di rientrare nel ruolo transitorio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo all'articolo 13, di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

L'articolo 14 del decreto in oggetto è così formulato:

« Per i maestri collocati in ruoli speciali transitori, si osservano, in quanto applicabili, le norme dello stato giuridico dei maestri dei ruoli ordinari, nonché quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza dei maestri stessi.

Dalla data dell'immissione nel ruolo transitorio il maestro percepisce lo stipendio del grado iniziale o di quello immediatamente superiore della carriera dei maestri dei ruoli normali, con diritto, in relazione all'anzianità di servizio, agli aumenti periodici di stipendio previsti per tali due gradi gerarchici dalle disposizioni vigenti per gli altri impiegati civili di gruppo B delle amministrazioni dello Stato, osservata la norma di cui al quarto comma del precedente articolo 4. A tale fine il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio è computato in aggiunta al servizio non di ruolo. Per il computo dell'anzianità del servizio non di ruolo si prescinde dal requisito della continuità, ferme restando le condizioni stabilite dall'ultimo comma dell'articolo 12 per la validità di un anno di servizio.

Gli insegnanti immessi nei ruoli speciali transitori compiono un triennio di prova.

Allo scadere per periodo di prova l'ispettore scolastico comunica al provveditore agli studi il suo giudizio sulla qualità del servizio prestato dall'insegnante, desumendolo da apposite ispezioni annuali e dai rapporti informativi annuali compilati dal direttore didattico.

Qualora l'esito della prova sia favorevole, l'insegnante è confermato nel ruolo speciale transitorio; in caso di prova sfavorevole, l'insegnante è licenziato secondo le norme dell'articolo 131 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 ».

A questo articolo si propone di aggiungere il seguente comma:

« L'insegnante che abbia superato con esito favorevole il periodo di prova e, in un concorso magistrale indetto dal Ministero, dal Provveditore agli studi, da un Governo regionale o da un comune già dotato dell'autonomia scolastica, abbia riportato nelle singole prove una votazione non inferiore ai 6/10, anziché essere confermato nel ruolo speciale transitorio, è iscritto nel ruolo organico con qualifica di ordinario e collocato nel grado iniziale. Se la predetta votazione è stata ottenuta dopo avere avuto la conferma nel ruolo speciale transitorio, l'insegnante è iscritto nel

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

ruolo organico con la qualifica di ordinario a decorrere dal primo ottobre successivo alla data del concorso al quale ha partecipato, e il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio dopo la conferma verrà valutato come servizio di ruolo organico ».

LOZZA. La portata di questo emendamento è facilmente comprensibile. Si tratta di consentire agli insegnanti dei ruoli transitori il passaggio nel ruolo organico. È una disposizione analoga a quella prevista nelle norme approvate dalla I Commissione permanente interni, in sede di disciplina dei ruoli transitori dei dipendenti dello Stato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo all'articolo 14, testé letto.

(È approvato).

Si propone, infine, il seguente articolo aggiuntivo 14-bis (nuovo):

« Il maestro di ruolo speciale transitorio che venga comunque assunto nel ruolo organico durante il periodo di prova, è iscritto nel ruolo organico con la qualifica di straordinario ed il periodo di prova già compiuto nel ruolo speciale transitorio verrà ritenuto valido ai fini del compimento del periodo di straordinariato nel ruolo organico.

Il maestro che, all'atto dell'assunzione nel ruolo organico, sia stato già confermato nel ruolo speciale transitorio, è iscritto nel ruolo organico con la qualifica di ordinario, e il servizio, da lui prestato nel ruolo speciale transitorio dopo la conferma, verrà valutato come servizio di maestro ordinario.

Il maestro di ruolo speciale transitorio qualora sia comunque assunto nel ruolo organico, conserva a titolo di assegno personale, utile a pensione, da riassorbire nei successivi aumenti di stipendio nel grado e per promozioni, l'eccedenza eventuale dell'importo dello stipendio base goduto nel ruolo speciale transitorio sull'importo dello stipendio iniziale in vigore per il grado conseguito nel ruolo organico ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 20 del decreto legislativo in esame è del seguente tenore:

« Il contingente dei ruoli speciali transitori sarà ridotto in relazione al numero degli iscritti in detti ruoli transitori che, per qualsiasi causa, cesseranno di appartenere agli stessi, nonché nei casi in cui verranno meno le

condizioni previste dal presente decreto per la istituzione dei posti di ruolo speciale transitorio ».

Si propone di sopprimere, al primo comma, le parole: « in relazione al numero degli iscritti in detti ruoli transitori che per qualsiasi causa cesseranno di appartenere agli stessi, nonché ».

Pongo in votazione questo emendamento soppressivo.

(È approvato).

Gli onorevoli Ceccherini, Bennani, Titomanlio Vittoria, Dal Canton Maria Pia, Fabriani, Lozza e Bianco hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente, ratificando, con modificazioni, il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ritiene che i posti da assegnare ai ruoli speciali transitori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, siano assegnabili anche alle maestre di lavoro e di economia domestica non di ruolo delle scuole statali per il magistero professionale della donna ».

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dichiaro, in nome del Governo, di accettare l'ordine del giorno Ceccherini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Ceccherini ed altri, testé letto.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Stralcio e discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817, concernente concorsi a posti di insegnante nelle scuole elementari. (520-90).**

PRESIDENTE. L'onorevole Titomanlio Vittoria ha proposto lo stralcio dal disegno di legge n. 520 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817, concernente concorsi a posti di insegnante nelle scuole elementari, e ne chiede la discussione nella seduta odierna.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

Il relativo disegno di legge assumerà il numero 520-90.

L'onorevole Titomanlio Vittoria ha facoltà di riferire.

**TITOMANLIO VITTORIA, Relatore.** La questione è molto semplice. Ogni centro di provincia, in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817, ha un determinato numero di posti accantonato per i concorsi magistrali. Ad esempio, a Roma, se per esigenze degli alunni è necessaria la creazione di nuove scuole, per legge, un determinato numero di questi nuovi posti viene accantonato e riservato ai maestri vincitori dei concorsi. Il numero di tali posti da accantonare veniva fissato dal decreto in esame nella misura del 50 per cento. Accadeva, pertanto, che i vincitori di concorso andavano ad occupare i posti nelle sedi principali, mentre gli insegnanti di ruolo, nonostante tanti anni di lavoro e di sacrificio, si vedevano costretti a rimanere in provincia.

Con l'emendamento da me formulato all'articolo 1 del decreto da ratificare, si propone di accantonare tali posti, anziché nella misura del 50 per cento, nella misura di un terzo dei posti, in modo da contemplare la possibilità di trasferimenti di insegnanti di ruolo che, dopo molti anni di servizio, hanno la legittima aspirazione di trasferirsi nel capoluogo della provincia.

**LOZZA.** L'emendamento proposto dall'onorevole Titomanlio mira a venire incontro agli insegnanti che hanno lungamente prestato la loro opera nei centri minori della provincia e che, raggiunta una certa età, non riescono a trasferirsi in città perché i posti nelle sedi cittadine vengono occupati dai giovani, vincitori dei nuovi concorsi. Concordo con l'onorevole Titomanlio, ma debbo esprimere una preoccupazione. Sono già stati banditi dei concorsi e sono state pubblicate le tabelle dei posti vacanti. Non vorrei che l'emendamento proposto dall'onorevole collega venisse a turbare l'espletamento dei concorsi appena iniziati e che è necessario portare a termine rapidamente. Quindi, se questo emendamento andrà in vigore dopo espletato questo lavoro inerente ai concorsi, non ho alcuna difficoltà ad accettarlo in quanto, ripeto, viene incontro alla categoria che maggiormente si è sacrificata. Desidero un chiarimento su questo punto.

**PRESIDENTE.** Onorevole Lozza, l'onorevole Titomanlio propone il seguente articolo 2:

« La presente legge andrà in vigore con l'anno scolastico 1951-52 ».

**LOZZA.** In questo caso cade ogni mia riserva e concordo pienamente con l'emendamento proposto.

**BERTINELLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Dichiaro di essere favorevole all'approvazione degli emendamenti formulati dall'onorevole Titomanlio Vittoria.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817, è ratificato con le seguenti modificazioni: ».

(*E approvata*).

Pongo in votazione l'emendamento all'articolo 1:

« *Alle parole:* la metà dei posti, *sono sostituite le parole:* il terzo dei posti ».

(*E approvato*).

La formula di ratifica e tale emendamento sostitutivo costituiranno l'articolo 1 della legge di ratifica.

Pongo in votazione l'articolo 2:

« La presente legge andrà in vigore con l'anno scolastico 1951-52 ».

(*E approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, concernente costituzione di ruoli speciali transitori per gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica, di avviamento professionale ed elementare » (520-67):

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	1

(*La Commissione approva*).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817, concernente

---

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

---

concorsi a posti di insegnante nelle scuole elementari » (520-90):

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amadei, Ambrosini, Amendola Pietro, Angelucci Nicola, Bennani, Bianco, Carpano

Maglioli, Ceccherini, De Michele, Fabriani, Geraci, Germani, Giordani, Latorre, Lozza, Migliori, Molinaroli, Natali Ada, Notarianni, Quarello, Rapelli, Resta, Sampietro Umberto, Spoleti, Stuani, Tarozzi.

*Sono in congedo:*

Berti Giuseppe fu Angelo e Cerabona.

**La seduta termina alle 10,15.**

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI